



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTO l'articolo 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Marche, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società ENI S.p.A. con nota prot. n. 676 del 12.07.2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0017043 del 19.07.2013, relativa alla realizzazione del progetto denominato *"Bianca e Luisella"* per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione *"A.C12.AG"*;

PRESO ATTO che l'annuncio relativo alla predetta istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è stato pubblicato in data 16.07.2013 sul *"Il Corriere della Sera"* e sul *"Quotidiano Nazionale"* (ediz. Marche); tale annuncio è stato successivamente integrato, in data 09.08.2013 sul *"Il Corriere della Sera"* e sul *"Quotidiano Nazionale"* (ediz. Emilia-Romagna), *"Quotidiano Nazionale"* (ediz. Marche);

VISTO l'art. 6 comma 17 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 239 della legge n. 208 del 28.12.2015, che ha stabilito il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa e dalle aree marine protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 12.07.2013, nonché tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che:

- le attività non interessano alcuna Area Naturale Protetta, Sito Natura 2000 o IBA;
- sono state comunque considerate le seguenti aree Rete Natura 2000 localizzate nell'area vasta di progetto:
 - *"ZPS IT5310024 – Colle San Bartolo e Litorale Pesarese"* (dista 24,2 km dalla futura piattaforma Bianca e Luisella);
 - *"ZPS IT5310022 – Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce"* (dista 30 km dalla futura piattaforma Bianca e Luisella);
 - *"SIC IT5310006 – Colle San Bartolo"*: circa il 60% si sviluppa in area marina che a sua volta si sovrappone completamente alla ZPS IT5310024 – Colle San Bartolo e Litorale Pesarese (dista 24,2 km dalla futura piattaforma Bianca e Luisella);
 - *"SIC IT5310007 – Litorale della Baia del Re"* (dista circa 35 km dalla futura piattaforma Bianca e Luisella);
 - *"SIC IT5310022 – Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce"* (dista circa 37 km dalla futura piattaforma Bianca e Luisella);



CONSIDERATO che nel proprio parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

- ha escluso, sulla base dell'analisi condotta nello SIA per le diverse componenti ambientali, che le attività in progetto possano avere effetti significativi sulle suddette aree Rete Natura 2000, tali da dover sottoporre il progetto a specifica VINCA ai sensi del DPR 357/1997;
- quanto sopra in ragione: della distanza dell'area di localizzazione della nuova piattaforma Bianca & Luisella dai detti siti della Rete Natura 2000, dell'entità degli impatti individuati, della ridotta tempistica prevista per l'installazione della piattaforma;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuta un'osservazione da parte del Comune di Fano, nota prot DVA-2014-04544 del 21.02.2014, di cui si è tenuto conto ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto, consistente nell'installazione di una nuova piattaforma non presidiata e opere connesse, nonché nella perforazione di otto nuovi pozzi a partire dalla stessa piattaforma, è ricompreso tra gli impianti di cui all'allegato II punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e sulla terraferma" del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, che integra l'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., assoggettando ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche gli "impianti localizzati in mare su piattaforme offshore";

PRESO ATTO che:

- il progetto non interferisce con le aree di interdizione così come individuate dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il campo di Bianca & Luisella si trova nella Concessione di Coltivazione di Idrocarburi liquidi e gassosi "A.C.12 AG", che si estende per 143.75 km² nel Mare Adriatico centrale (25 km a NE di Pesaro), Zona marina "A". I giacimenti di Bianca e Luisella sono stati scoperti dopo la perforazione di pozzi esplorativi: Luisella 1(1996), Bianca 1 (1985), Bianca 2 e Bianca 2 Dir bis (1997) successivamente chiusi minerariamente;
- il campo si trova a circa 4 km dalla piattaforma presidiata di Brenda e a circa 24,5 km di distanza dalla costa, a una profondità d'acqua di circa 50 metri;
- obiettivo principale del progetto è lo sfruttamento delle riserve del campo di Bianca & Luisella (Gas metano al 99,77%);
- il progetto, consiste nella:
 - installazione di una nuova piattaforma non presidiata, a 4 gambe e a 8 slot;



progetto denominato "Bianca e Luisella" per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione "A.C.12.AG"

- perforazione, completamento e messa in produzione di otto nuovi pozzi a partire dalla nuova piattaforma (*Bianca 3, Bianca 4, Bianca 5, Luisella 2, Luisella 3, Luisella 4, Luisella 5 e Luisella 6*);
- posa e installazione di un fascio di condotte sottomarine (diametro 12"+4"+4"), di lunghezza pari a ca. 4 Km, per il trasporto del gas dalla nuova piattaforma Bianca & Luisella all'esistente piattaforma Brenda e per il ricevimento dell'aria strumenti da Brenda;
- adeguamento dell'esistente piattaforma di trattamento Brenda;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 1910 del 06.11.2015, formulato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Eni S.p.A., costituito da n. 67 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo espresso con nota n. DG/PBAAC/9939 del 15.04.2014, acquisita al protocollo DVA-2014-0012033 del 28.04.2014, costituito da n. 5 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Marche espresso con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 47/VAA del 13.07.2015, costituito da n. 32 pagine compresi gli allegati, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. 142085 del 02.03.2016, acquisita al prot. 5982/DVA del 03.03.2016, con cui la Regione Marche:

- riscontra una richiesta della provincia di Pesaro di un ulteriore esame della situazione ambientale *"in considerazione di nuovi approfondimenti emersi riguardanti principalmente la sismicità indotta e l'impatto cumulativo"* comunicando di ritenere che *"le nuove problematiche sollevate nei fatti sembrano già essere state oggetto di istruttoria con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni per le specifiche competenze"*;
- in ragione della summenzionata corrispondenza della Provincia di Pesaro chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di essere informata circa la necessità di avviare una nuova istruttoria tecnica di VIA;

VISTA la nota prot. 6389/DVA del 08.03.2016 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso la summenzionata nota della Regione Marche per tutte le valutazioni del caso;



Progetto denominato "Bianca e Luisella" per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione "A.C12.AG"

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2163 del 16.09.2016 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 11 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui si rappresenta di ritenere condivisibili le conclusioni espresse nella nota della Regione Marche prot. 142085 del 02.03.2016 in quanto coerenti con le conclusioni contenute nel parere della medesima Commissione n. 1910 del 06.11.2015;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, dovendo includere nel provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 26 comma 4, anche l'autorizzazione di cui all'ex art. 104 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., alla cui istruttoria tecnica ha provveduto la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha ritenuto, con nota prot. 1128/DVA del 19.01.2017, di dover chiedere alla Direzione Generale per la Protezione della Natura a del Mare di esaminare il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1910 del 06.11.2015 al fine di fornire eventuali indicazioni riguardanti nuove disposizioni normative sopravvenute o contributi tecnici specifici sull'argomento;

VISTA la nota prot. 8771/DPN del 28.04.2017 con cui la Direzione Generale per la Protezione della Natura a del Mare ha comunicato di aver avviato i lavori che porteranno all'elaborazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 5 dell'ex art. 104 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e che nelle more della sua emanazione, nel rilascio di nuove autorizzazioni/rinnovi allo scarico a mare, sono stati reconsiderati alcuni aspetti prescrittivi, in particolare per quanto concerne il glicole dietilenico e i limiti delle concentrazioni da ritenersi cautelativi per l'ambiente recettore. E' stato valutato come ammissibile lo scarico in mare con valori pari a 730 ppm in caso di rilascio continuo in mare, e 5900 ppm in caso di rilascio intermittente.

VISTA la nota prot. 10668/DVA del 08.05.2017 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di valutare, alla luce della succitata nota della prot. 8771/DPN del 28.04.2017, l'opportunità di modificare la prescrizione n. 22 del proprio parere n. 1910 del 06.11.2015 al fine di rendere i limiti di concentrazione, ivi riportati, per il glicole di etilenico nelle acque di strato, coerenti con quanto indicato dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura a del Mare;

ACQUISITO il parere n. 2470 del 21.07.2017, costituito da n. 6 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le motivazioni nello stesso parere riportate, comunica di ritenere opportuno modificare il punto e) della prescrizione



n. 22 del proprio parere n. 1910 del 06.11.2015, con la formulazione dello stesso riportata all'art. 1, prescrizione A.22 punto e) del presente provvedimento;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico del 29.09.2016, acquisita al protocollo 24662/DVA del 10.10.2016, con cui, il Ministero rappresenta che:

- il progetto "Bianca & Luisella" *"risulta previsto nell'ambito della concessione "A.C12.AG" e che conseguentemente lo stesso gode di un titolo abilitativo già rilasciato all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 208/2015"*;
- il programma lavori collegato alla concessione di coltivazione "A.C12.AG" non andrà ad interferire con zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro delle aree marine e costiere protette *"in quanto l'installazione della nuova piattaforma prevista e la perforazione dei pozzi di produzione a partire dalla stessa non comportano una ubicazione in zona di area ricadente in quella vietata dalla legge n. 208/2015"*;
- *"non sussistono elementi giuridici sostanziali ostativi alla realizzazione del progetto sia alla luce della ubicazione prevista e sia alla luce del fatto che la normativa sopra richiamata fa salvi, per tutta la durata utile del giacimento, tutti i titoli abilitativi già rilasciati"*;

PRESO ATTO CHE

- alla luce di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della detta ricognizione risulta pertanto che:

- la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha provveduto all'istruttoria tecnica ai fini del rilascio della Autorizzazione ai sensi dell'art. 104 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Sulla base della documentazione espressamente predisposta a tal fine dal proponente, e trasmessa contestualmente all'istanza del 12.07.2013, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel proprio parere n. 1910 del 06.11.2015, ha specificamente valutato gli aspetti relativi agli scarichi di effluenti liquidi in mare.

La relativa autorizzazione, di cui all'art. 104 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è pertanto da ritenersi ricompresa nel presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale a condizione del rispetto di quanto indicato, per tale specifico aspetto, nel quadro prescrittivo;

- per quanto riguarda l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii la stessa non è dovuta in quanto, come da certificazione del proponente fatta con nota prot. 710/DICS del 24.07.2013, le apparecchiature



installate a bordo della piattaforma sono di potenza inferiore a quella richiesta per tale autorizzazione;

- per quanto riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) questa non risulta da acquisire necessitando per l'impianto in questione solo la citata Autorizzazione ex art. 104 del del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii che tra l'altro non rientra tra quelle indicate dall'Allegato IX alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sostituite dall'AIA;
- prima della conclusione della conferenza di servizi decisoria dovranno essere acquisite eventuali altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, relativi al livello di progettazione valutato con il presente decreto;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento è comprensivo anche dell'autorizzazione di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 104 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine della quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha previsto specifiche prescrizioni riportate separatamente nel quadro prescrittivo;

CONSIDERATO che:

- che al presente procedimento si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previgenti all'entrata in vigore del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 di modifica dello stesso ad eccezione di quanto specificato nel seguito in merito all'ottemperanza del quadro prescrittivo;
- l'art. 28 del D.lgs. 152/2006 come sostituito dall'art. 17 del D.lgs. 104 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi delle del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- l'art. 23, comma 3 del citato D.lgs. 104/2017 prevede che *"le disposizioni di cui all'art. 17"* si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;



Progetto denominato "Bianca e Luisella" per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione "A.C12.AG"

A

- il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per dovere provvedere ai sensi degli articoli 10 e 26 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento;

DECRETA

la compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato *"Bianca & Luisella"*, da realizzarsi nell'area della concessione di coltivazione *"A.C12.AG"*, consistente nell'installazione di una piattaforma non presidiata, nella perforazione, completamento e messa in produzione di otto nuovi pozzi di produzione, nella posa e installazione di un fascio di condotte sottomarine per il trasporto del gas dalla nuova piattaforma (Bianca & Luisella) all'esistente piattaforma Brenda, nonché nell'adeguamento dell'esistente piattaforma di trattamento Brenda, presentato dalla Società Eni S.p.A., con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 Roma a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

Art. 1 Quadro Prescrittivo

Sez. A Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

Antecedentemente alla realizzazione delle opere e/o in sede di progettazione esecutiva:

A.1) Prima del rilascio dell'autorizzazione alla perforazione dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto di monitoraggio acustico da sviluppare in riferimento al seguente protocollo procedurale:

- il protocollo di monitoraggio sarà sviluppato a cura di personale scientifico appartenente a istituti pubblici ed organismi terzi specializzati in bioacustica e biologia marina ai fini della descrizione dello stato dell'ambiente e della presenza di cetofauna prima dell'attuazione del progetto minerario. Il monitoraggio avrà una durata di 60 giorni prima dell'inizio attività mineraria proseguirà per tutta la durata della perforazione e dalla fine lavori, coincidente con l'inizio della messa in produzione oppure con la chiusura mineraria, proseguirà per altri 30 giorni. Sarà individuata la strumentazione necessaria ed

Progetto denominato "Bianca e Luisella" per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione "A.C12.AG"



appropriata (boe di acquisizione acustica) al controllo dell'intero periodo Ante Operam, Corso d'Opera, Post Operam. La fase Ante Operam dovrà essere integrata con survey visivi, necessari alla caratterizzazione della situazione locale (presenza, abbondanza, distribuzione e uso dell'habitat delle specie presenti nell'area di indagine);

- fra gli strumenti da utilizzare sono da prevedere stazioni di controllo acustico fisse (boe acustiche deposte sul fondale o di superficie) con adeguate caratteristiche in banda di frequenza, autonomia e capacità di archiviazione.
- sulla base delle caratteristiche dell'areale di riferimento relativo alla posizione della perforazione dovranno essere definite almeno 3 postazioni fisse di monitoraggio acustico;
- gli strumenti di monitoraggio acustico dovranno garantire la copertura delle frequenze utili al controllo delle specie presenti (500 Hz – 40 kHz per gli odontoceti, 10 Hz – 1 kHz per i mysticeti) ed essere calibrati al fine di ottenere misure assolute dei livelli di rumore ambientale; la tipologia di strumenti e le modalità di controllo dovranno essere scelte in funzione delle caratteristiche dell'area e del fondale. Potranno essere utilizzati registratori autonomi collocati sul fondale o su boe di superficie, o boe di superficie con trasmissione a terra via radio per il controllo in tempo reale. La profondità dei sensori acustici dovrà essere determinata in funzione dell'area, del fondale e delle specie da monitorare; per le specie "deep divers" come lo Zifio e il Capodoglio in aree pelagiche dovranno essere previsti sensori collocati sotto il termoclino;
- la registrazione degli eventi acustici dovrà coprire le 24h con un campionamento di almeno 6 ore equamente distribuite nelle 24h (esempio 5 minuti di registrazione ogni 15);
- nel caso nell'area considerata vi sia una rete capillare di monitoraggio degli spiaggiamenti, questa deve essere allertata al fine di raccogliere tempestivamente informazioni su eventuali animali trovati morti sulla costa o alla deriva. Nel caso non vi sia tale rete, dovranno essere predisposti dei controlli sulla costa in concomitanza delle operazioni in mare anche allertando le autorità locali e gli enti che possano avere un controllo sulla costa (CFS, Guardia Costiera, enti locali, associazioni locali);
- tutte le fasi di monitoraggio *ante-*, *corso* e *post-operam* dovranno servirsi di personale tecnico altamente specializzato, per ricoprire il ruolo di osservatore (Marine Mammal Observer - MMO) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (PAM), in particolare per i team leader si richiede un'esperienza pluriennale nel campo e per i quali deve essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nell'area di indagine. Per quanto concerne il PAM, il Proponente dovrà fornire una descrizione dettagliata del sistema e del suo



Progetto denominato "Bianca e Luisella" per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione "A.C12.AG"

A

funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza;

- il progetto di monitoraggio Ante-Operam dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività di progetto, esso dovrà essere finalizzato a:

- 1) definire un'area di sicurezza (zona di esclusione, EZ) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell'area di posizionamento della piattaforma mediante l'individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini; tale zona dovrà essere definita grazie ai dati raccolti con l'utilizzo di sonoboe e con l'esecuzione di survey visivi e acustici precedenti (con idrofoni omnidirezionali) mirati sia alla caratterizzazione del clima acustico (rumore ambiente), sia al riconoscimento delle presenze e vocalizzazioni attese nell'habitat specifico dell'areale di crociera proposto;
- 2) determinare distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;

Il progetto di monitoraggio ante-operam dovrà utilizzare almeno tre postazioni fisse di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) secondo una spaziatura che sarà definita dal Team Leader e conducendo survey visivi con transetti con spaziatura sempre stabilita dal T.L..

Al termine delle attività di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni ottenute dalla ricerca bibliografica, dalla modellizzazione acustica, dalla definizione della zona di esclusione e dai dati sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica.

- il progetto di monitoraggio e mitigazione in Corso d'Opera dovrà essere eseguito per l'intero periodo della durata della perforazione. Le operazioni di monitoraggio sull'area con postazioni fisse dovranno essere mantenute durante la perforazione. Per l'esecuzione della perforazione dovranno essere integralmente rispettate tutte le misure di prevenzione e mitigazione secondo gli Standard di buona pratica e in particolare le procedure elaborate dal JNCC (Joint Nature Conservation Committee-2010), le Linee Guida ACCOBAMS (risoluzione 2.12) per la gestione dell'impatto di rumore antropogenico sui cetacei.

- il progetto di monitoraggio Post-Operam dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 30 giorni dopo il termine della perforazione dovrà essere finalizzato alla valutazione dell'impatto delle operazioni minerarie sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini.



I dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio e delle operazioni di mitigazione dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati;

- A.2) per quanto riguarda le interferenze della piattaforma di perforazione con le rotte navali, in particolare per quanto concerne la zona di sicurezza il Proponente dovrà ottenere il preventivo nulla osta della Capitaneria di Porto di Pesaro;
- A.3) prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentate all'ARPA Marche (ARPAM) le schede di sicurezza dei materiali utilizzati per la protezione della nuova condotta sottomarina e per il collaudo idraulico della stessa. Dovrà essere altresì presentata una relazione dalla quale si evinca l'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni diffuse;
- A.4) il periodo dell'esecuzione delle operazioni a mare dovrà essere definito nell'ambito di un crono programma, con relazione di supporto, predisposto in accordo con ISPRA, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della Natura e del Mare). In linea generale, il crono programma dovrà considerare che le operazioni a mare andranno condotte in modo tale da limitare quanto più possibile l'interferenza con i periodi di riproduzione delle principali specie marine la cui presenza nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente;
- A.5) la verifica dell'estensione e dell'entità del fenomeno della subsidenza valutata con modello Geomeccanico 3D ad elementi finiti e codice di calcolo ISAMGEO, dovrà essere effettuata per mezzo del controllo della compattazione profonda tramite Markers radioattivi su pozzo dedicato che sarà preventivamente realizzato a circa 4 Km in direzione S-W verso la costa dal punto dove si prevede la massima subsidenza. Qualora i valori registrati di subsidenza sul pozzo di controllo risultino superiori a quelli previsti l'attività di emungimento dovrà essere sospesa in attesa che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi la rimodulazione per rientrare nei valori di compattazione consentiti. Il progetto, il cronoprogramma e le modalità realizzative dovranno essere trasmesse in ottemperanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- A.6) in fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva della condotta a mare e dovrà essere sottoposta alla valutazione di ARPAM al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio relativo al rilascio di metalli nell'ambiente marino da effettuare per tutta la durata dell'esercizio. Le modalità e la tempistica delle attività di monitoraggio dovranno essere definiti in accordo con l'ARPAM;



- A.7) prima dell'inizio dei lavori, al fine di consentire la corretta verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni, dovranno essere concordate con ISPRA e ARPAM delle periodiche visite da svolgersi sull'area di intervento;
- A.8) prima di procedere a qualsiasi operazione lungo le fasce di fondale marino interessate dai lavori di eventuale scavo e posa della condotta, ovvero in sede di progettazione esecutiva, deve essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un manuale operativo, approvato da un Organismo riconosciuto di cui all'art. 3 del D.Lgs. 318/98, contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni:
- a) logistica del cantiere e caratteristiche dei mezzi ed attrezzature di scavo e di posa in opera (pianificazione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro, attrezzature di montaggio e posa quali caratteristiche della linea di varo a mare (lay-barge), attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, sistema di aggancio dei cavi di tiro, sistema di trazione, caratteristiche dei pontoni e mezzi navali (tipo di scafo, dimensioni, pescaggio, sistema di ormeggio, limiti operativi, ecc.), tipo e caratteristiche dei verricelli, campo ancore, ecc.;
 - b) procedure di lavoro e di posa, procedure di posa (normali, particolari e/o di emergenza), procedure di ispezione e di controllo durante le operazioni di posa, ecc. Il Manuale operativo dovrà fare parte integrante dei Capitolati di appalto per le imprese esecutrici dei lavori;
 - c) un Piano di gestione delle acque reflue e di sentina prodotte dai mezzi navali impegnati per l'installazione degli impianti;
- A.9) in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori dovrà essere predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull'habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio sulla piattaforma, che valuti l'entità dell'eventuale danno producibile sull'ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull'ecosistema e quantificati i costi per gli interventi. Il Piano di emergenza ambientale dovrà indicare le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l'evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione. Il Proponente dovrà dimostrare di possedere le capacità finanziarie necessarie a fare fronte ai costi stimati per le eventuali operazioni di risanamento e ripristino dell'habitat;

Trattamento e smaltimento dei rifiuti:

- A.10) in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà



presentare un piano operativo per lo svolgimento di attività di perforazione che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) le schede tecniche di sicurezza e le caratteristiche qualitative e quantitative dei fluidi di perforazione e relativi componenti, esattamente come indicato dal D.M. 28.07.1994 e s.m.i.;
- b) l'obbligo ad effettuare la separazione dei cutting asportati dal fango solo ed esclusivamente sul deck del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio mediante l'uso di vibrovagli e, se necessario, almeno due batterie di idrocycloni in serie: la prima costituita da desander e la seconda costituita da desilter. Per il recupero dei materiali di appesantimento, per disidratare il fango esausto e i cutting prima del trasporto finale a discarica, è prescritto altresì l'uso di centrifughe a cilindri rotanti. Soluzioni alternative potrebbero essere realizzate alla sola condizione che sia comunque garantita una efficienza del processo finale non inferiore a quella sopra descritta;
- c) in ogni caso, sempre sul deck del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio, dovranno essere previste diverse vasche di accumulo del fango (sia attive che di riserva per fronteggiare eventuali perdite di circolazione) dotate di agitatori meccanici o pneumatici per mantenere omogeneo il fango, oltre alle vasche di stoccaggio temporaneo dei cutting prima di essere trasportati a discarica e ai serbatoi di accumulo delle acque reflue;
- d) dovranno essere adottate le migliori tecnologie disponibili per la riduzione volumetrica dei reflui di perforazione, mediante riutilizzo dei fanghi di perforazione, opportuni filtraggi, previa valutazione di quelle ottimali sotto il profilo ambientale;

A.11) il Proponente dovrà sottoporre all'approvazione ARPAM un piano di smaltimento dei rifiuti prodotti durante le fasi di perforazione, che contenga:

- a) la data di inizio lavori;
- b) i volumi attesi per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto;
- c) l'elenco delle discariche autorizzate a ricevere tali rifiuti, le tecniche utilizzate per la riduzione volumetrica e/o il riutilizzo dei rifiuti;

Realizzazione delle opere:

A.12) entro 12 mesi dall'installazione della piattaforma, il sito andrà incluso nel certificato ISO 14001-2004 del Proponente ed inserito in un programma di monitoraggio interno e, compatibilmente con le indicazioni dell'Auditor, verificato dallo stesso al fine di garantire il rispetto dei requisiti ambientali e le condizioni di un miglioramento continuo;



Monitoraggio di acque, sedimenti, comunità bentoniche, fauna ittica e cetacei:

- A.13) il Proponente dovrà definire, in accordo con ARPAM, le modalità operative ed il punto di prelievo e smaltimento dell'acqua utilizzata per la pressurizzazione e pulizia della condotta nella fase di collaudo. Le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua dovranno essere svolte sotto il controllo dell'ARPAM;
- A.14) il piano di monitoraggio, comprendente punti, modalità e frequenza dei prelievi, delle componenti atmosfera, acque, sedimenti marini e organismi marini, ante operam, in fase di cantiere, di esercizio e di smantellamento, per la piattaforma e le condotte, e le azioni di controllo da parte di Enti Pubblici, anche in considerazione del richiamato parere della Regione Marche, deve essere trasmesso e approvato da Regione Marche e ARPAM;
- A.15) il Proponente, in accordo con ARPAM, dovrà attuare fin dall'inizio dei lavori un adeguato monitoraggio avente lo scopo di valutare le eventuali modifiche ambientali indotte dalla realizzazione delle teste di pozzo, dalla posa in opera della piattaforma e della condotta sottomarina;
- A.16) i risultati dei monitoraggi dovranno rimanere a disposizione degli Enti ed essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Marche e ARPAM con cadenza semestrale;
- A.17) per la componente acqua, il monitoraggio sito-specifico sarà attuato per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto;
- A.18) per lo scarico a mare delle acque di strato, di cui alla richiesta di autorizzazione trattata nei punti successivi, il Piano di monitoraggio dovrà essere effettuato per tutta la durata della coltivazione del campo, eventualmente integrato da ulteriori specifiche analisi ritenute significative dalla Regione Marche;

Stima e monitoraggio dei fenomeni geodinamici:

- A.19) ai fini del controllo dei fenomeni geodinamici (subsidenza), il Proponente dovrà:
- determinare il punto "zero" in data precedente l'inizio della coltivazione, secondo i criteri definiti dalla Commissione Geodetica Italiana. Dovrà essere determinato anche il punto zero in corrispondenza del pozzo di monitoraggio della subsidenza previsto nel presente quadro prescrittivo;
 - redigere un piano di monitoraggio per la verifica della subsidenza con sistemi quali livellazione geometrica, rilievi GPS in continuo, rilievi interferometrici SAR, marker radioattivi in foro (ai fini dei rilievi della compattazione profonda tramite marker da inserire in uno dei pozzi previsti



- dal progetto per ciascuno dei due campi), e interconnessione con reti terrestri e marittime. Nel piano dovrà essere specificata, inoltre, la periodicità delle misurazioni (comunque non superiore ad un anno);
- c) inserire il campo Bianca & Luisella all'interno della rete di monitoraggio della subsidenza predisposta dal proponente e illustrata nel presente parere e predisporre un Rapporto di Giacimento in analogia a quanto previsto dai decreti MiSE citati;
 - d) inserire il campo nella rete ENI di controllo altimetrico della linea di costa antistante il giacimento anche tramite livellazioni geometriche ad alta precisione;
 - e) effettuare durante la vita produttiva un rilievo batimetrico multibeam del fondale per monitorare l'estensione areale dell'eventuale cono di subsidenza per la verifica delle previsioni progettuali;
 - f) prevedere periodicamente l'aggiornamento dei modelli di subsidenza, anche alla luce dei dati di monitoraggio specifici, al fine di verificare la coerenza con le previsioni stimate;
 - g) riportare su una base topografica e batimetrica i seguenti dati da fornire anche in formato elettronico:
 - I. Campi di sfruttamento esistenti e/o previsti e/o estinti;
 - II. Tutte le strutture (teste di pozzo e condotte);
 - III. Le zone di concessione;
 - IV. Il numero, la profondità e la produttività dei pozzi;
 - V. Le aree di subsidenza singole e cumulative;
 - VI. Le zone di interferenza dei coni di subsidenza di progetto e reali;
 - VII. Le quote e le velocità di movimento delle terre emerse e del fondo del mare;
 - VIII. La stima dell'andamento della subsidenza durante lo sfruttamento del campo;
 - h) nel caso le misure di monitoraggio della subsidenza dovessero mostrare un superamento dei valori massimi di subsidenza previsti nel modello elasto-plastico elaborato dallo stesso Proponente, le attività di prelievo dovranno essere sospese in attesa della valutazione dei rischi ambientali possibili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Prima della dismissione dell'impianto

- A.20) almeno tre anni prima della fine della vita produttiva dell'impianto dovrà essere presentato, al fine di aggiornarlo con le migliori tecnologie disponibili al momento, e nell'ottica della miglior tutela dell'ambiente:
- a) un progetto di dismissione e ripristino dell'ambiente nella configurazione marina ante operam con la stima dei costi e date di previsione degli



Progetto denominato "Bianca e Luisella" per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione "A.C12.AG"

- interventi. Il ripristino dovrà essere attuato ad esaurimento del giacimento come quantificato dalla producibilità di progetto;
- b) detto progetto dovrà anche contenere le misure per le bonifiche e una attenta analisi relativa alla rimozione/chiusura delle condotte (anche in considerazione dell'avvenuto o meno insabbiamento delle condotte);
 - c) il progetto dovrà contenere tutte le misure per minimizzare tutte le possibili ricadute sull'ambiente, con particolare riferimento a risospensione dei sedimenti e aumento della torbidità;
 - d) detto progetto, concordato con la Regione Marche, dovrà essere trasmesso per conoscenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

In merito alla richiesta di autorizzazione allo scarico a mare di effluenti liquidi ai sensi dell'art. 104 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:

- A.21) le acque di cui si autorizza lo scarico sono esclusivamente quelle prodotte sulla piattaforma "Bianca & Luisella" (80.300 mc per il quadriennio 2016-2019);
- A.22) le attività oggetto della autorizzazione devono essere svolte nel rispetto delle seguenti modalità:
- a) lo scarico autorizzato deve essere effettuato in un'area circolare con raggio 100 metri, centrata nel punto individuato dalle coordinate geografiche (13° 05' 22,304" E, 44° 06' 01,173" N) descritte nel corso del presente parere. Lo scarico può essere effettuato solo dopo un preventivo trattamento delle acque di strato nell'impianto situato sulla piattaforma "Bianca & Luisella". In tale impianto, le tubature che convogliano le acque di strato in entrata e in uscita devono essere chiaramente identificabili;
 - b) le modalità di trattamento e di scarico in mare devono essere conformi a quanto dichiarato dalla Società Proponente sia nella documentazione tecnica allegata all'istanza, che nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "Bianca & Luisella";
 - c) la Società Proponente dovrà effettuare dei campionamenti delle acque di strato prodotte al fine di confermarne la caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di inizio attività. Tale caratterizzazione dovrà essere valutata dall'ISPRA che a sua volta dovrà comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comando del Compartimento Marittimo di Pesaro eventuali elementi significativamente difforni rispetto a quanto riportato nella documentazione tecnica istruttoria presentata dalla Società;

- d) le acque di strato scaricate, devono essere compatibili con la caratterizzazione riportata nella documentazione tecnica presentata e in ogni caso la concentrazione di oli minerali contenuti deve essere inferiore a 40 (quaranta) milligrammi/litro;
- e) la concentrazione di glicole dietilenico disciolto nelle acque di strato destinate allo scarico in mare dovrà essere contenuto entro il limite di 730 mg/l in caso di rilascio continuo in mare e 5900 mg/l in caso di rilascio intermittente in mare, dove il rilascio intermittente è definito come un rilascio non frequente ovvero inferiore ad una volta al mese e per non più di 24 ore;
- f) devono essere adottate tutte le possibili precauzioni per prevenire l'accidentale contaminazione delle acque di produzione con qualsiasi sostanza utilizzata che possa alterare le caratteristiche dell'effluente
- g) le sostanze additive indispensabili impiegate nella separazione degli idrocarburi dalle acque di strato e i rispettivi quantitativi di soglia devono essere esclusivamente quelle indicate nella documentazione tecnica presentata e nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "Bianca & Luisella"
- h) la quantità di effluenti scaricati deve essere conforme a quanto riportato nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "Bianca & Luisella". La quantità totale massima di effluenti scaricati al giorno non può essere superiore a quanto riportato nella relazione tecnica contenente la descrizione e lo schema delle fasi di produzione, trattamento e scarico delle acque di strato prodotte dalla piattaforma "Bianca & Luisella"
- i) deve essere effettuato un monitoraggio atto a verificare eventuali perturbazioni agli ecosistemi vicini allo scarico, secondo le modalità disposte nel piano di monitoraggio presentato e sviluppato secondo le linee guida approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il monitoraggio deve essere condotto da un ente o istituto pubblico, a seguito di uno specifico incarico ricevuto dalla Società Proponente, utilizzando procedure analitiche validate. Tale ente o istituto pubblico deve redigere una relazione tecnica circa i risultati ottenuti e la Società Proponente deve trasmettere la suddetta relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comando del Compartimento Marittimo di Pesaro. La Società Proponente deve tenere costantemente e preventivamente informato l'ente o l'istituto pubblico incaricato del monitoraggio dei quantitativi e della frequenza dello scarico al fine di consentire lo svolgimento delle attività



Progetto denominato "Bianca e Luisella" per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione "A.C.12.AG"

- j) la Società Proponente deve comunicare al Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che possono determinare variazioni quali/quantitative delle acque scaricate a mare. Tale comunicazione deve includere le descrizioni e le motivazioni degli interventi, indicando l'eventuale utilizzo di additivi e/o di altre sostanze chimiche con le caratteristiche tecniche e i quantitativi utilizzati. Per la manutenzione ordinaria la comunicazione deve essere inviata con almeno 48 ore di anticipo. Per la manutenzione straordinaria la comunicazione deve essere inviata non appena si siano determinate le problematiche e gli interventi da effettuare, comunque preventivamente rispetto all'inizio delle operazioni
- k) è cura della Società Proponente compilare un apposito registro sul quale devono essere riportati:
- I. i quantitativi, la data e l'ora o gli intervalli di utilizzo delle sostanze additive di cui al lettera g);
 - II. i quantitativi degli effluenti scaricati di cui alla lettera h);
 - III. gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, relativi ad attività di trasporto, di trattamento e di scarico degli effluenti di cui al lettera k);
 - IV. i quantitativi di additivi e/o di altre sostanze chimiche eventualmente utilizzati nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al lettera k);
 - V. le informazioni relative ai controlli analitici previsti dal piano di monitoraggio, Riportando: data, punto di prelievo, tipo e codice identificativo del campione;
- i) la Società Proponente ha l'obbligo di aggiornare annualmente, a partire dalla data di emanazione del Decreto di VIA, la scheda tecnica B/2 allegata alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare ai sensi del D.M. del 28 luglio 1994;

A.23) la Società Proponente deve informare tempestivamente e preventivamente il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro di eventuali modifiche apportate alle operazioni di trattamento e scarico e comunicare gli eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione alle operazioni autorizzate dal presente decreto. La Società Proponente ha facoltà di sospendere le operazioni autorizzate per ragioni di dimostrata necessità; in tal caso l'efficacia del presente decreto è sospesa sino alla data di ripresa delle operazioni. La Società Proponente è tenuta a dare comunicazione della sospensione come pure della ripresa delle operazioni al Comando del Compartimento Marittimo di Pesaro che, a sua volta, ne darà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In ogni caso la somma dei periodi di sospensione non



può superare i dodici mesi. Qualora sopravvengano nuove esigenze di controllo e/o di carattere scientifico nel periodo di efficacia della presente autorizzazione, il piano di monitoraggio può essere modificato e/o ampliato su richiesta e preventiva approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- A.24) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si riserva il diritto di accedere in qualunque momento agli impianti con proprio personale o con personale di organismi delegati, compiendo ispezioni ed effettuando ogni altro accertamento connesso all'esercizio dello scarico a mare

Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo

- B.1) dovranno essere rispettate tutte le norme nazionali e internazionali in materia di rinvenimenti archeologici;
- B.2) particolare attenzione dovrà essere applicata nel corso dei lavori di realizzazione del collegamento fra le strutture Brenda e Bianca & Luisella in corrispondenza dei targets AM606-T07, AM606-T08, AM606-T013, indicati nella tabella presentata alla p. 3 del "Rapporto finale" come di natura sconosciuta a poca distanza dalla rotta della futura sealine;

Sez. C) Prescrizioni della Regione Marche

Sono da ottemperare le prescrizioni dettate dalla Regione Marche, nel parere di cui al Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 47/VAA del 13.07.2015, ad eccezione di quelle già ricomprese o in contrasto con le prescrizioni di cui alle lettere A) e B) del presente decreto.

- C.1) dovranno essere effettuati monitoraggi delle acque di strato e dovranno essere effettuate indagini chimico-fisiche sulla colonna d'acqua, sui sedimenti e su organismi marini filtratori, in un'area di 500 metri dal raggio della piattaforma. I parametri, la frequenza ed i punti di controllo dovranno essere i seguenti:

Colonna acqua: 4 stazioni campionamento a 0, 25, 50 e 500 m dallo scarico delle acque di strato, effettuate a due profondità: in superficie e a 10 m dalla superficie;

Sedimenti: 4 stazioni campionamento effettuate a due profondità Biot: mitili adesi su piloni installazione, campionamenti effettuati a due profondità;

Frequenza campionamenti: Una campagna di bianco, due campionamenti nel primo anno delle acque di strato, un campionamento per gli altri anni;



Progetto denominato "Bianca e Luisella" per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione "A.C12.AG"

Parametri chimico-fisici colonna acqua: salinità, T, densità, pH, trasmittanza, fluorescenza, O₂, azoto ammoniacale, nitroso, nitrico, fosfati, idrocarburi totali, idrocarburi alifatici, BTEX, glicole etilenico.

Parametri chimico-fisici sedimenti: TOC, idrocarburi totali, idrocarburi alifatici, BTEX, IPA, metalli (Pb, V, Cr, Ba, Cu, Fe, Hg, As, Cd, Zn, Ni), analisi visiva e granulometrica

Parametri biota: lipidi, idrocarburi totali, idrocarburi alifatici, BTEX, IPA, metalli (Pb, V, Cr, Ba, Cu, Fe, Hg, As, Cd, Zn, Ni). Nella fase di esercizio della piattaforma dovranno essere effettuate indagini in organismi marini (*Hediste diversicolor* come specie bentonica e *Mytilus galloprovincialis* come specie della colonna d'acqua) per una durata di 3 anni dalla messa in produzione della piattaforma, con 2 survey/anno.

Relativamente ai tempi previsti per la verifica degli impatti post-operam, al termine dei 3 anni occorre effettuare una valutazione per una estensione del periodo di controllo, prevedendo un survey anche dopo 5 e 10 anni, con indagini mirate che integrino il già previsto monitoraggio volto a misurare gli impatti delle acque di strato.

- C2) si richiede che il piano di monitoraggio aggiornato con tutte le prescrizioni/richieste individuate in questa fase di VIA, sia presentato anche alla Regione Marche P.F. VAA, ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;
- C.3) prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presentate ad ARPAM le schede di sicurezza dei materiali utilizzati per la protezione della nuova condotta sottomarina e per il collaudo della stessa. Dovrà altresì essere predisposta una relazione dalla quale si evinca l'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione delle emissioni diffuse;
- C.4) in fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva della condotta a mare e dovrà essere sottoposta alla valutazione di ARPAM al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio relativo al rilascio di metalli nell'ambiente marino da effettuare per tutta la durata dell'esercizio. Le modalità e la tempistica di monitoraggio dovranno essere concordate con ISPRA e ARPAM delle periodiche visite da svolgersi sull'area d'intervento;
- C.5) prima dell'inizio dei lavori, al fine di consentire la corretta verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni, con oneri a carico del Proponente, dovranno essere concordate con ISPRA ed ARPAM delle periodiche visite da svolgersi sull'area d'intervento;



- C.6) dovrà essere approvato da ARPAM un piano di gestione delle acque reflue e di sentina prodotte dai mezzi navali impiegati per l'installazione degli impianti;
- C.7) il proponente dovrà sottoporre all'approvazione di ARPAM un piano di smaltimento dei rifiuti prodotti durante la fase di perforazione che contenga:
- la data di inizio lavori;
 - i volumi attesi per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto
 - l'elenco delle discariche autorizzate a ricevere rifiuti, le tecniche utilizzate per la riduzione volumetrica e/o il riutilizzo dei rifiuti
- C.8)
- il proponente dovrà definire, in accordo con ARPAM, le modalità ed il punto di prelievo e smaltimento dell'acqua utilizzata per la pressurizzazione e pulizia della condotta nella fase di collaudo. Le operazioni di prelievo e smaltimento dell'acqua dovranno essere svolte sotto il controllo dell'ARPAM;
 - il piano di monitoraggio, comprendente punti, modalità e frequenza dei prelievi, delle componenti atmosfera, acque, sedimenti marini e organismi marini, ante operam, in fase di cantiere, di esercizio e di smantellamento, per la piattaforma e le condotte, e le azioni di controllo da parte di Enti Pubblici, deve essere trasmesso a Regione Marche ed ARPAM;
 - i risultati dei monitoraggi dovranno rimanere a disposizione degli Enti ed essere trasmessi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, Regione Marche e ARPAM con cadenza semestrale;
 - per lo scarico a mare delle acque di strato, il piano di monitoraggio dovrà essere effettuato per tutta la durata della coltivazione del campo, eventualmente integrato da ulteriori specifiche analisi ritenute significative dalla Regione Marche;
- C.9) almeno tre anni prima della fine della vita produttiva dell'impianto dovrà essere presentato, al fine di aggiornarlo con le migliori tecnologie tutela dell'ambiente: a. Un progetto di dismissione e ripristino dell'ambiente nella configurazione marina ante-operam con la stima dei costi e date di previsione degli interventi. Il ripristino dovrà essere attuato ad esaurimento del giacimento come quantificato dalla producibilità di progetto; b. Detto progetto dovrà anche contenere le misure per le bonifiche e una attenta analisi relativa alla rimozione/chiusura delle condotte (anche in considerazione dell'avvenuto o meno insabbiamento delle condotte) c. Il progetto dovrà contenere tutte le misure per minimizzare tutte le possibili ricadute sull'ambiente, con particolare riferimento a risospensione dei sedimenti e aumento della torbidità;
- C.10) dovranno essere messe in atto tutte le misure finalizzate a ridurre le emissioni



diffuse, con il criterio della migliore tecnologia disponibile;

Art. 2

Verifiche di Ottemperanza

L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alle seguenti Sezioni A) e C) è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla seguente Sezione B) è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Le Autorità Competenti, come sopra individuate, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, si avvalgono, per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla rispettive Sezioni A) B) e C), laddove indicato, degli "enti istruttori" individuati nelle medesime Sezioni.

L'ente istruttore provvederà a concludere le attività entro i termini indicati dal comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, qualora l'ente istruttore non provveda entro il termine stabilito dal detto comma 3 le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito.

Sez. A) *Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.*

Prescrizione: A.1)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (prima dell'autorizzazione)

Prescrizione: A.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Prima inizio lavori
Enti istruttore: Capitaneria di Porto di Pesaro

Prescrizione: A.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Prima inizio lavori
Ente istruttore: ARPAM



Prescrizione: A.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Prima inizio lavori
Ente istruttore: ISPRA

Prescrizione: A.5) A.18)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Fase di Progetto esecutivo

Prescrizione: A.6)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Fase di Progetto esecutivo

Ente istruttore: ARPAM

Prescrizione: A.7)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Prima inizio lavori
Ente istruttore: ISPRA e ARPAM

Prescrizione: A.8)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Prima inizio lavori ovvero in fase di progettazione esecutiva

Ente istruttore: Organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 318/98

Prescrizioni: A.9) A.10)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Fase di progetto esecutivo e prima avvio lavori

Prescrizione: A.11)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Fase di progetto esecutivo e prima avvio lavori

Ente istruttore: ARPAM

Prescrizione: A.12)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM entro 12 mesi dall'installazione della piattaforma

Prescrizione: A.13)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA Fase di collaudo

Prescrizione: A.14)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Enti istruttori: Regione Marche e ARPAM



Prescrizioni: A.15)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM e CORSO D'OPERA
Ente istruttore: ARPAM

Prescrizioni: A.16) A.17) A.19)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM e CORSO D'OPERA

Prescrizioni: A.20)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA Almeno tre anni prima della fine della vita produttiva dell'impianto
Ente istruttore: Regione Marche

Prescrizioni: A.21) A.22) A.23)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA
Ente istruttore: Compartimento Marittimo di Pesaro

Sez. B) *Prescrizioni del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo*

Prescrizione: B.1), B.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Sez. C) *Prescrizioni della Regione Marche*

Prescrizione: C.1), C.2), C.3), C.4), C.5), C.6), C.7)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM
Ente istruttori: Regione Marche e ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro

Prescrizione: C.8)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – CORSO D'OPERA – POST OPERAM
Ente istruttori: Regione Marche e ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro

Prescrizione: C.9)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA
Ente istruttori: Regione Marche e ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro

Prescrizione: C.10)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – POST OPERAM
Ente istruttori: Regione Marche e ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro



Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ENI S.p.A., al Ministero per dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Marche, alla Provincia di Ancona, al Comune di Ancona, all'ARPAM, all'ISPRA, alla Capitaneria di Porto di Ancona, nonché al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Marche comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società ENI S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA. e VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Marche sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma lì

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO



Progetto denominato "Bianca e Luisella" per l'installazione di una piattaforma non presidiata, nell'ambito della concessione di coltivazione "A.C12.AG"

